



COPIA

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. **9**

Adunanza del **24.02.2012**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' SCRP S.P.A. DEL MANDATO A COSTITUIRE UNA SOCIETA' MISTA , EX ART. 4, COMMA 12, DEL D.L. 138/2011, ED AD ESPLETARE LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO.

L'anno duemiladodici addì ventiquattro del mese di febbraio alle ore 21,00 nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 OGLIARI GIANCARLO	Presente
2 OGLIARI OSVALDO	Presente
3 MAZZINI GIANMARIO	Presente
4 VENTURA PIETRO	Presente
5 BOFFELLI MANUELA	Presente
6 MARCHESANI DAMIANO	Presente
7 CALATRO' DIANA	Presente
8 ALLOGGIO VINCENZO	Presente
9 PANDINI ELENA	Presente
10 BARBATI ANGELO	Presente
11 BARBATI FILIPPO	Presente
12 BIANCHESSI BARBIERI DANIELE	Presente
13 BONETTI PIETRO	Presente

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Prof. Giancarlo Ogliari in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' SCRP S.P.A. DEL MANDATO A COSTITUIRE UNA SOCIETA' MISTA , EX ART. 4, COMMA 12, DEL D.L. 138/2011, ED AD ESPLETARE LA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- attualmente il Comune di Trescore Cremasco gestisce il servizio di igiene ambientale mediante contratto di appalto alla Società Cremasca Servizi spa di Crema (rep. N. 2 del 20/04/2005);
- tale servizio, ai sensi del contratto di servizio stipulato in data 20/04/2005 è destinato a scadere il 31.12.2015;
- con deliberazione n. 8 del 24.02.2012 assunta ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011, sono state illustrate le ragioni, e i correlati benefici per la collettività, sottese alla decisione di procedere all'affidamento in esclusiva del servizio di igiene urbana;
- si rende pertanto necessario individuare la nuova forma gestionale del servizio, anche avvalendosi delle risultanze del percorso di approfondimento avviato dall'Ente antecedentemente all'entrata in vigore del citato D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011;
- la società S.C.R.P. S.p.A. (di seguito, «S.C.R.P.»), in attuazione del mandato conferito dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 85 del 22.12.2010 e nell'ambito delle attività che la società svolge istituzionalmente a favore degli enti soci nel settore dei servizi pubblici, senza oneri per i medesimi enti, ha condotto l'esame e l'approfondimento del modello della società mista, quale forma di gestione del servizio di igiene ambientale, anche esplorando l'eventualità del coinvolgimento di enti locali che attualmente non risultano soci della società, e ha quindi presentato, al soggetto referente individuato nella predetta delibera, i relativi risultati;

CONSIDERATO che:

- dagli approfondimenti condotti da S.C.R.P. risulta che, tra le forme di gestione dei servizi pubblici locali previste dall'art. 4, il modello della società mista si distingue per alcuni elementi peculiari, riassumibili nei seguenti:
- l'opportunità di selezionare, nel medesimo tempo, un soggetto in possesso di specifica professionalità mediante una gara ad evidenza pubblica che assicuri il conseguimento dell'obiettivo di una concorrenza libera (nonché del maggior vantaggio economico e di qualità del servizio per l'Ente) e di ottenere una sinergia tra pubblica amministrazione e soggetto privato;
- rispetto all'affidamento a società individuate mediante procedure ad evidenza pubblica, la possibilità di garantire (oltre alla salvaguardia dei principi di tutela della concorrenza e all'ottenimento dei vantaggi competitivi che discendono dall'apertura al mercato) la soddisfazione dell'interesse pubblico al mantenimento e all'esercizio di un controllo non

solo esterno, come ente affidante, ma anche interno ed organico, come *partner* societario sul soggetto privato selezionato per la gestione;

- in ragione delle più recenti modifiche normative, la particolare valorizzazione dell'apporto operativo del *partner* privato, evitando che il suo ruolo rimanga circoscritto al mero conferimento di capitali e garantendo, invece, l'ingresso di un soggetto in possesso di specifiche competenze nello svolgimento dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio;

CONSIDERATO inoltre che:

- dagli approfondimenti condotti sono emerse anche alcune rilevanti indicazioni in ordine al ruolo che, nell'ambito dell'attuazione del modello gestionale della società mista, ex art. 4, potrebbe essere assunto da S.C.R.P.;
- in particolare, i suddetti approfondimenti hanno evidenziato che l'art. 2, c. 1, lett. c), dello Statuto prevede espressamente, fra i compiti della società, l'espletamento, anche per conto degli enti locali soci, delle gare e, in generale, delle procedure finalizzate all'individuazione dei soggetti erogatori dei servizi pubblici locali indicati dalla lett. a) del medesimo articolo, fra cui anche il servizio di igiene ambientale: da ciò consegue pertanto una significativa indicazione circa l'opportunità che, nell'ottica di un puntuale coordinamento e di una efficace ottimizzazione delle procedure, sia attribuito a S.C.R.P. uno specifico ruolo ai fini dell'individuazione e dell'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di igiene ambientale;
- al medesimo riguardo, assume anche rilievo il particolare *status* di S.C.R.P., che si configura come società patrimoniale i cui *assets* sono strumentali alle attività di gestione e valorizzazione che compongono la sua *mission*: la proprietà di infrastrutture necessarie alla prestazione del servizio di igiene ambientale, e la caratterizzazione in senso patrimoniale che ne deriva, rendono infatti applicabile la disciplina recata dall'art. 113, c. 13, ultimo periodo del d.lg. n. 267/2000, in attuazione della quale gli enti locali legittimati ad affidare il servizio di igiene ambientale possono attribuire a una società patrimoniale proprietaria «*[del]le reti, [de]gli impianti e [del]le altre dotazioni patrimoniali*» strumentali all'erogazione del servizio il compito di espletare le gare funzionali all'individuazione del soggetto incaricato della gestione del servizio medesimo;

CONSIDERATO ulteriormente che:

- gli approfondimenti condotti prospettano l'opportunità di strutturare un'operazione in cui sia attribuito a S.C.R.P. il compito di espletare la gara per individuare il partner con cui costituire una società mista, ex art. 4, assumendo essa medesima il ruolo di *partner* pubblico all'interno della società mista, stante il generale riconoscimento, nel vigente ordinamento, del carattere pubblicistico di una società interamente partecipata da enti pubblici (e dunque stante la configurabilità di una società mista partecipata solo indirettamente da enti locali, come risulta confermato da estesa giurisprudenza);

RITENUTO che:

- la gestione del servizio di igiene ambientale presenta specificità e particolarità tali da richiedere, al fine di un'adeguata soddisfazione dell'interesse pubblico ad essa sotteso, l'individuazione di una modalità gestionale che garantisca simultaneamente

l'ottimizzazione della qualità ed efficienza del servizio, nell'interesse degli utenti, la strutturazione di un suo organico coordinamento sul territorio (anche in relazione alle infrastrutture essenziali e alla loro dislocazione geografica) e il più significativo contenimento dei costi, in attuazione dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

- rispetto a tali peculiarità, e agli obiettivi di soddisfazione dell'interesse pubblico che ne discendono, il modello gestionale della società mista si presenta particolarmente appropriato, dal momento che esso consente di coniugare l'ottenimento di un incremento qualitativo della gestione del servizio (attraverso la selezione di un soggetto in possesso di specifica professionalità cui vengono attribuiti taluni compiti operativi) con il maggior vantaggio economico per l'ente (attraverso il ricorso all'evidenza pubblica e alla funzione compulsiva del mercato che essa svolge), assicurando anche il mantenimento e l'esercizio di un controllo dell'Amministrazione non solo esterno, come ente affidante, ma anche interno ed organico, come *partner* societario sul soggetto privato selezionato per la gestione;
- i medesimi obiettivi di soddisfazione dell'interesse pubblico possono essere più efficacemente raggiunti attraverso il ricorso a forme associative che, riunendo una pluralità di enti locali, consentono l'ottimizzazione delle risorse economiche, inducono il mercato a esprimere i migliori risultati in termini di selezione qualitativa e soprattutto configurano un modello organizzativo in grado di garantire un coordinamento organico della gestione del servizio sul territorio;

RITENUTO inoltre che la prospettata opportunità di attuare il modello gestionale della società mista attraverso un'operazione in cui sia attribuito a S.C.R.P. il compito di espletare la gara per individuare il *partner* con cui costituire una società mista, ex art. 4, assumendo essa medesima il ruolo di *partner* pubblico all'interno della società mista, consente di cumulare agli elementi di vantaggio sin qui evidenziati l'ulteriore fattore consistente nella realizzazione di specifiche sinergie con un soggetto istituzionalmente preordinato alla realizzazione di operazioni a favore degli enti locali soci;

- S.C.R.P., di cui questo Comune è socio, è infatti partecipata da una pluralità di altri enti locali dell'area cremasca con la specifica funzione di svolgere compiti strumentali all'attività dei comuni soci ed alla realizzazione di operazioni a favore del territorio cremasco, anche nell'ambito della gestione dei servizi pubblici;
- S.C.R.P. si presenta dunque come un soggetto appropriato a fungere da fattore di integrazione fra gli enti locali per l'attuazione di un modello gestionale del servizio di igiene ambientale che, da un lato, possa garantire il rispetto della normativa comunitaria e dei principi di libera concorrenza, trasparenza e non discriminazione e, dall'altro, assicuri l'ottimizzazione dei profili qualitativi della gestione, la massimizzazione dell'efficienza economica e l'efficacia del coordinamento territoriale;

RITENUTO, pertanto, che:

- corrisponda al complesso interesse pubblico – come sin qui ricostruito – sotteso alla gestione del servizio pubblico locale di igiene ambientale (a) individuare la forma di gestione del servizio di igiene ambientale nell'affidamento a società mista, ex art. 4; (b)

prevedere che la suddetta gestione avvenga in forma associata mediante stipula di apposita convenzione con gli altri enti locali del territorio cremasco che esprimano analogo intendimento; (c) prevedere che sia attribuito a S.C.R.P. il compito di costituire una società mista, ex art. 4, per la gestione in forma associata del servizio di igiene ambientale, nonché di espletare la procedura competitiva ad evidenza pubblica per individuare il *partner* privato, nel rispetto della normativa vigente, assumendo S.C.R.P. medesima il ruolo di *partner* pubblico all'interno della società mista;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli 10, contrari 3 (Barbati Filippo, Barbati Angelo, Bianchessi Barbieri Daniele), astenuti nessuno, resi da n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. Di individuare la forma di gestione del servizio di igiene ambientale nell'affidamento a società a partecipazione mista pubblica e privata, ex art. 4, comma 12, D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011;
3. Di svolgere la gestione del servizio di igiene ambientale in forma associata, mediante stipula di apposita convenzione con gli altri enti locali del territorio cremasco che esprimano analogo intendimento;
4. Di attribuire a S.C.R.P., in qualità di società costituita da enti locali per lo svolgimento di compiti strumentali all'attività dei comuni soci ed alla realizzazione di operazioni a favore del territorio cremasco (anche con riguardo ai servizi pubblici), nonché in qualità di società patrimoniale, ai sensi dell'art. 113, c. 13, D.Lgs. n. 267/2000, il compito:
 - di costituire una società mista per la gestione in forma associata del servizio di igiene ambientale, assumendo la medesima S.C.R.P. il ruolo di *partner* pubblico all'interno della società mista;
 - di espletare la procedura competitiva ad evidenza pubblica per l'individuazione del *partner* privato, procedura che deve avere ad oggetto, simultaneamente, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che deve prevedere l'attribuzione al socio privato di una partecipazione non inferiore al 40 per cento, in conformità alla normativa vigente e in particolare a quanto disposto dall'art. 4, c. 12, d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011;
5. Di affidare la gestione del servizio pubblico di igiene ambientale alla società mista di cui al punto 2 della presente Deliberazione, con effetto a decorrere dalla data stabilita nel contratto di servizio che sarà sottoscritto con l'ente locale, e per la durata di anni **15 (quindici)**;
6. Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione.

SCHEMA DI CONVENZIONE

Per la costituzione di una società mista ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, c. 12 d.l. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011

L'anno duemiladodici (2012), il giorno [●] del mese di [●], presso la sede [●].

TRA I COMUNI DI

- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];
- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];
- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];
- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];
- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];

(di seguito “**Enti sottoscrittori**” o “**Comuni**”);

E

- [●] in qualità di legale rappresentante della Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. (di seguito “**S.C.R.P.**”);

gli Enti sottoscrittori e S.C.R.P. di seguito anche denominati, congiuntamente, “**le Parti**”.

PREMESSO

- che l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- che l'esercizio in forma associata di attività inerenti la gestione di un servizio pubblico locale rappresenta una efficiente soluzione organizzativo-gestionale, in quanto consente di mettere a fattor comune esperienze e competenze diversificate in vista del miglior esercizio dell'azione amministrativa;
- che S.C.R.P. è una società per azioni partecipata da una pluralità di enti locali dell'area cremasca ed è istituzionalmente preposta allo svolgimento di compiti strumentali all'attività dei comuni soci ed alla realizzazione di operazioni a favore del territorio cremasco, anche con riguardo alla gestione dei servizi pubblici;

- con d.g. del [●], n. [●], gli Enti sottoscrittori hanno incaricato S.C.R.P. di sviluppare l'esame e l'approfondimento del modello della società mista, quale forma di gestione del servizio di igiene ambientale (di seguito, il “**Servizio**”), anche esplorando l'eventualità del coinvolgimento di enti locali che attualmente non risultano soci della società;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. [●], del [●], si è provveduto a individuare la società mista, ex art. 4, c. 12, d.l. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011, quale forma di gestione del Servizio, prevedendo che la partecipazione a tale società degli Enti sottoscrittori avvenga attraverso S.C.R.P., cui è stato altresì attribuito il compito di espletare la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del *partner* privato della società mista;
- con la predetta deliberazione è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione (di seguito “**Convenzione**”);

tutto ciò premesso

fra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La Convenzione ha per oggetto la disciplina dello svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali:
 - a. alla costituzione, da parte di S.C.R.P., di una società mista ex art. 4, c. 12, d.l. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011 (di seguito “**NewCO**”), in cui la partecipazione pubblica sarà detenuta da S.C.R.P. per conto degli Enti sottoscrittori;
 - b. all'espletamento, da parte di S.C.R.P., della procedura competitiva ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato della *NewCO*.

Articolo 2

(Costituzione della società mista)

1. I Comuni attribuiscono a S.C.R.P. il mandato di costituire la *NewCO* quale società mista idonea, ai sensi dell'art. 4, c. 12, d.l. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011, a gestire il Servizio.
2. I Comuni attribuiscono a S.C.R.P. il mandato a rappresentare, nel capitale sociale della *NewCO*, la quota di partecipazione pubblica di competenza degli Enti sottoscrittori.
3. S.C.R.P. procederà alla costituzione della *NewCO* prescegliendo la forma giuridica ritenuta più appropriata a garantire un efficace svolgimento del Servizio.
4. S.C.R.P. potrà procedere alla costituzione della *NewCO* anche mediante conferimento di azienda o di ramo d'azienda, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 3
(Scelta del socio privato)

1. I Comuni attribuiscono a S.C.R.P. il mandato all'espletamento della procedura competitiva ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato della *NewCO*.
2. La procedura di scelta del socio privato di cui al comma 1 dovrà svolgersi conformemente alla normativa vigente e, in particolare, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici.
3. In particolare, nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato S.C.R.P. dovrà garantire:
 - a. l'attribuzione al socio privato di una quota di partecipazione non inferiore al 40% del capitale sociale della *NewCO*;
 - b. l'attribuzione al socio privato di specifici compiti operativi connessi alla gestione del Servizio per l'intera sua durata;
 - c. che la selezione del socio privato avvenga sulla base di criteri di valutazione in cui le componenti relative alla qualità e al corrispettivo del servizio prevalgano su quelle relative al prezzo delle quote societarie.

Articolo 4
(Affidamento del servizio)

1. Ad esito della individuazione del socio privato secondo la procedura di cui all'art. 3, gli Enti sottoscrittori procederanno alla stipula di apposito contratto di servizio con la *NewCO* al fine di perfezionare l'affidamento della gestione del Servizio a tale società con effetto dalla data ivi stabilita.
2. L'affidamento del Servizio avrà durata pari ad anni 15 (quindici).

Articolo 5
(Individuazione dei compiti degli Enti sottoscrittori)

1. Ciascuno degli Enti sottoscrittori indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con S.C.R.P. per la comunicazione delle esigenze specifiche dei Comuni e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara.
2. I Comuni ed S.C.R.P. si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

Articolo 6
(Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni)

1. Resta nella competenza degli Enti sottoscrittori l'approvazione, per il territorio di propria competenza, degli atti volti a disciplinare lo svolgimento del Servizio da parte della *NewCO*, con particolare riguardo alle prescrizioni in ordine alla gestione dei rifiuti, alla pulizia delle strade, alla raccolta differenziata, ai servizi speciali e a quelli occasionali.
2. I singoli Comuni potranno esercitare in qualunque momento, direttamente o attraverso S.C.R.P., le attività di indirizzo, pianificazione, controllo e monitoraggio sul Servizio che sono ad essi attribuite dalla normativa vigente.

Articolo 7
(Successive adesioni)

1. La Convenzione è aperta all'adesione di enti locali diversi dagli Enti sottoscrittori, a condizione che essi entrino nel capitale sociale di S.C.R.P..
2. Gli enti locali che aderiranno successivamente alla Convenzione saranno anche tenuti a sottoscrivere, per conferma e accettazione, gli eventuali ulteriori impegni già assunti dalle Parti, fra di loro e verso terzi.

Articolo 8
(Recesso)

1. Tenuto conto delle finalità della Convenzione, e al fine di garantire che l'espletamento delle articolate attività prodromiche alla gestione del Servizio non subisca interruzioni o ritardi tali da pregiudicare la tempestiva ottemperanza alle disposizioni di legge, è esclusa la facoltà delle Parti di recedere dal presente accordo successivamente all'indizione della procedura competitiva ad evidenza pubblica di cui all'art. 3.

Articolo 9
(Obblighi di riservatezza e di esclusiva)

1. Ciascuna delle Parti si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente accordo e della sua attuazione.
2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente accordo e di quelli stipulati in attuazione di esso e per il periodo di 1 (uno) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.
3. Per l'intera durata del presente accordo nessuna delle Parti potrà, senza il preventivo consenso delle altre, stipulare accordi di qualsiasi natura per collaborare con soggetti terzi alla gestione del Servizio sul territorio degli Enti sottoscrittori.
4. Le Parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato agli obblighi previsti dal presente articolo.

Articolo 10
(Durata)

1. La Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e sostituisce integralmente ogni e qualsiasi intesa e/o accordo, sia verbali che scritti, intercorsi precedentemente fra le Parti con riferimento, diretto o indiretto, all'oggetto del presente accordo.
2. Le Parti convengono che il presente accordo rimarrà in vigore per tutta la durata dell'affidamento del Servizio alla NewCO. Il presente accordo cesserà in ogni caso la propria efficacia in presenza di apposita intesa delle Parti in tal senso.

Articolo 11
(Controversie)

1. Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, tali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della l. n. 241/1990.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. La Convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.
2. Nessuna rinuncia di una delle Parti a diritti o facoltà previsti nella Convenzione sarà efficace prima della sua comunicazione scritta alle altre Parti; tale rinuncia si intenderà efficace solo per lo specifico fine per il quale essa è stata espressa.
3. Il mancato o parziale esercizio o il ritardo nell'esercizio di diritti o facoltà previsti nella Convenzione non costituisce acquiescenza o rinuncia e non potrà in alcun modo essere di detrimento all'esecuzione dell'accordo ivi sancito. Detto mancato o parziale esercizio di diritti o facoltà non precluderà il loro esercizio alla Parte nel cui interesse tali diritti o facoltà sono stati previsti o possono essere esercitati.
4. Qualora una clausola della Convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per le Parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate nella minor misura possibile atta a garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità. In ogni caso, le Parti potranno concordare i termini di una nuova clausola che, con piena soddisfazione di tutti, sostituisca la clausola dichiarata invalida e non applicabile.
5. Ogni e qualsiasi comunicazione relativa alla Convenzione e alla sua esecuzione si intenderà validamente eseguita se effettuata per iscritto e consegnata a mani del destinatario o inviata a mezzo fax, telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:

quanto a [●] presso [●] in [●], via [●], [●];

quanto a [●] presso [●] in [●], via [●], [●];

quanto a [●] presso [●] in [●], via [●], [●].

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di [●]	[●]
Per il Comune di [●]	[●]
Per il Comune di [●]	[●]
Per il Comune di [●]	[●]
Per il Comune di [●]	[●]
Per la Società Cremasca Reti e Patrimonio	[●]

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Prof. Giancarlo Ogliari

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di
15 giorni consecutivi **dal 02.03.2012** **al 16.03.2012**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 02.03.2012

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in
ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Massimiliano Alesio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 02.03.2012

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio